

Decreto del Ministro della Salute 10 giugno 2026
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001082 del 29/07/2026

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
COMPENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA, DI SISTEMI PER OSSIGENAZIONE
EXTRACORPOREA TERAPEUTICA (ECMO), E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO, OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
ALESSANDRIA. ID SINTEL 216342184 - RITIRO DELLA PROCEDURA (NESSUNA SPESA).**

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Ferrando Stefania**

Data 29/07/2026

*Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria
effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Stefania**

Data 29/07/2026

Proposta: 0001114 del 29/07/2026

Hash proposta: 79a91572d99f9f2d7b489014199bd2c975dc2e58ca4ce7f360d074b617c39d18

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA, DI SISTEMI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA TERAPEUTICA (ECMO), E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 216342184 - RITIRO DELLA PROCEDURA (NESSUNA SPESA).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Stefania

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 e s.m.i. *“Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 364 del 11 marzo 2026 è stata avviata la procedura di gara aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, per “la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica, di sistemi per ossigenazione extracorporea terapeutica (ECMO), e fornitura del relativo materiale di consumo, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria”; nei lotti sotto riportati, da aggiudicarsi, per singolo lotto, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Numero Lotto	Oggetto del lotto
1	SISTEMI PER OSSIGENAZIONE EXTRA CORPOREA TERAPEUTICA (ECMO)
2	SISTEMI PER OSSIGENAZIONE EXTRA CORPOREA TERAPEUTICA (ECMO) CON OSSIGENATORE RIMOVIBILE

- in data 30 aprile 2026 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- in data 05 maggio 2026 si procedeva all'ammissione degli operatori economici partecipanti alla procedura aperta;
- con Determinazione n.735 del 26 maggio 2026, veniva nominata la Commissione giudicatrice prevista per la selezione della migliore offerta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n.36/2023;
- in data 29 maggio 2026 si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica degli operatori economici, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

CONSIDERATO CHE:

- ✓ la Commissione giudicatrice, in sede di esame delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, ha rilevato la non rispondenza, per il Lotto 1 – “Sistemi per ossigenazione extra corporea terapeutica (ECMO)”, dell'offerta presentata da Getinge Italia S.r.l. al requisito “Caratteristica e prestazione essenziale” di cui all'Allegato 2A – Scheda tecnica– punto A-2 (“Ossigenatore e pompa centrifuga con possibilità di impostare un ampio range di flusso sangue – almeno 0,4-7 l/min – sia per il supporto con configurazione veno-venosa che veno-arteriosa, monouso”), in quanto il sistema proposto prevede un range di flusso sangue pari a 0,5-7 l/min;
- ✓ la Commissione ha altresì rilevato, per il Lotto 2 – “Sistemi per ossigenazione extra corporea terapeutica (ECMO) con ossigenatore rimovibile”, la non rispondenza dell'offerta presentata da Medtronic Italia S.p.A. al medesimo requisito di cui al punto A-2 dell'Allegato 2B, per le medesime ragioni (range di flusso sangue offerto pari a 0,5-7 l/min anziché 0,4-7 l/min);
- ✓ l'art. 16, lett. a), del Disciplinare di gara prevede che “L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza”;
- ✓ a seguito di tali rilievi, la Stazione Appaltante ha richiesto ai due operatori economici sopra citati di confermare per iscritto la rispondenza delle rispettive offerte alle caratteristiche minime stabilite nell'Allegato 2A – Scheda tecnica – punto A-2 e nell'Allegato 2B – Scheda tecnica – punto A-2;
- ✓ nella seduta del 14 luglio 2026 la Commissione giudicatrice ha esaminato i riscontri pervenuti da Getinge Italia S.r.l. (per il Lotto 1) e da Medtronic Italia S.p.A. (per il Lotto 2) in merito alla non rispondenza rilevata;

- ✓ la Commissione ha attestato che quanto argomentato dai predetti operatori economici è da ritenersi clinicamente corretto, concordando sull'assenza di evidenze scientifiche che dimostrino risultati migliorativi nel trattamento di casi con l'utilizzo del macchinario a flussi molto bassi; lo scarto di 0,1 l/min tra il valore richiesto in capitolato (0,4 l/min) e quello offerto (0,5 l/min) non incide in alcun modo sull'attività clinica, né comporta benefici per alcuna tipologia di paziente trattato;
- ✓ la Commissione ha inoltre attestato che il limite inferiore di 0,4 l/min non è indicativo della corretta riuscita dell'attività clinica e non costituisce elemento discriminante a fini fisiopatologici, posto che, in fase di weaning (riduzione progressiva del supporto del dispositivo), raramente si presenta la necessità di scendere sotto la soglia di 1 l/min, proprio al fine di evitare la formazione di coaguli e alterazioni dell'ossigenatore tali da renderlo inutilizzabile in caso di fallimento del weaning stesso;
- ✓ la Commissione ha infine rimesso gli atti al RUP per i provvedimenti di competenza;

RILEVATO CHE:

1. il bando di gara prevede il requisito tecnico "Flusso minimo impostabile 0,4 l/min" a pena di esclusione
2. nel capitolato tecnico non sono riportate specifiche motivazioni circa la necessità clinica/procedurale che lo giustifichi;
3. la circostanza che un requisito sia previsto "a pena di esclusione" implica che esso deve essere proporzionato all'oggetto dell'appalto (art. 10, comma 3, D.Lgs. 36/2023)
4. sebbene il vizio di proporzionalità del requisito 0,4 l/min sia un vizio originario del bando, la sua piena consapevolezza e valutazione è sopravvenuta solamente in corso di procedura;

RITENUTO CHE:

1. la mancanza di documentata proporzionalità configura un vizio di illegittimità;
2. la PA può introdurre requisiti severi 'purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito (TAR Milano 3584/2026) risultando illegittime le specifiche tecniche 'non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno'. (Cons. Stato 4508/2026);
3. nel caso in esame mancano completamente le giustificate circostanze in quanto:
 - non esiste documentazione nel bando che motivi il requisito 0,4 l/min;
 - non esiste relazione tecnica che spieghi la necessità clinica;
 - non esiste riferimento alle caratteristiche specifiche di questa Azienda che lo giustifichino;
 - non esiste documentazione di casi clinici trattati che richiedano questa soglia
 - la valutazione clinica della Commissione ha ulteriormente confermato l'assenza di fondamento per il requisito;
5. il requisito ha determinato una compressione ingiustificata della platea concorrenziale

DATO ATTO CHE:

- per ragioni di trasparenza e correttezza procedimentale con comunicazione prot. n.20722 del 16/07/2026 inviata agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto e pubblicata sul sito istituzionale, veniva data informazione dell'avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, per l'annullamento d'ufficio ex art. 21 -nonies della Legge 241/90 della procedura di gara in oggetto;
- con la comunicazione suddetta, ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 si invitavano gli Operatori economici offerenti a prendere visione degli atti presso la Scrivente Struttura e a presentare memorie scritte, documenti, e osservazioni entro il termine di 10 giorni ovvero chiedere di essere uditi in contraddittorio entro il medesimo termine;
- si stabiliva che il procedimento amministrativo si sarebbe concluso concludersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.241/90, entro 30 giorni dalla data di avvio;

PRESO ATTO che entro il termine indicato è pervenuto atto di intervento ex art.9, L. n.241 del 1990, da parte della ditta Eurosets Srl (prot.AOU 21573 in data 24/07/2026) che ha prospettato la possibilità di proseguire la procedura con ammissione delle società Getinge e Medtronic, in virtù del principio di economia procedimentale mediante 'parziale e limitata modifica della lex specialis, nei termini prospettati nella comunicazione di avvio del procedimento provvedendo pertanto alla mera riformulazione degli atti di gara con particolare riferimento al requisito'.

CONSIDERATO CHE:

- l'invocato principio di economia procedimentale non può in alcun modo prevalere sul principio di legittimità della procedura, né può sanare vizi procedurali che non possono essere superati con il consenso del concorrente che si trovi in una posizione di apparente vantaggio;
- la comunicazione pervenuta conferma l'inadeguatezza del requisito richiesto a pena di esclusione sotto il profilo della proporzionalità. Il proseguimento della procedura su base viziata esporrebbe questa Stazione Appaltante al rischio di annullamento giurisdizionale da parte di altri operatori, di danno erariale, e responsabilità amministrativa, indipendentemente dalla disponibilità manifestata da Eurosets Srl;
- la sproporzione del requisito ha altresì determinato la violazione della concorrenza in modo ingiustificato, con conseguente violazione del principio del favor participationis, nonché del principio di par condicio, in quanto una modifica dei criteri di valutazione in corso di procedura (dopo l'apertura delle buste) violerebbe la parità di trattamento tra i concorrenti che hanno presentato offerte sulla base dei criteri originari;
- allo stesso modo non risulta percorribile la facoltà, prospettata in via subordinata, di procedere senza l'annullamento della gara mediante la parziale e limitata modifica della lex specialis della gara, nei termini prospettati nella comunicazione di avvio del procedimento provvedendo pertanto alla mera riformulazione degli "atti di gara con particolare riferimento al requisito di cui all'Allegato 2A, Scheda Tecnica, punto A-2";

- pertanto, l'unica soluzione coerente con i principi di diritto amministrativo è l'annullamento totale della procedura e la ripubblicazione con lex specialis corretta;

RITENUTO altresì sotto altro profilo che la rimozione di un atto di gara precedente al provvedimento formale di aggiudicazione costituisce un atto di ritiro doveroso, secondo la giurisprudenza consolidata (TAR Lombardia n. 1917/2025; TAR Veneto n. 1003/2023; Cons. Stato sez. III n. 10008/2024);

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di procedere al ritiro della Determinazione n. 364 del 11 marzo 2026 con cui si è proceduto all'avvio della procedura di gara aperta in ambito europeo, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 36/2023 per “la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica, di sistemi per ossigenazione extracorporea terapeutica (ECMO), e fornitura del relativo materiale di consumo”;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., verrà pubblicato sul profilo del committente www.ospedale.al.it (sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”) a garanzia della massima pubblicità e trasparenza.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di procedere all'annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies della Legge 241/90, per le motivazioni indicate in premessa, della Determinazione n. 364 del 11 marzo 2026 con cui si è proceduto all'avvio, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., sotto indicata:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA, DI SISTEMI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA TERAPEUTICA (ECMO), E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 216342184;

2. di stabilire che trattandosi di ritiro doverosi di atti endoprocedimentali affetto da vizio originario, non è dovuto indennizzo ai concorrenti, poiché non si tratta di revoca di provvedimenti legittimi già efficaci, bensì di rimozione di atti affetti da illegittimità ab origine, (TAR Veneto n. 1003/2023);
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato agli operatori economici partecipanti alla procedura, mediante la PAD Sintel e pubblicato sul profilo del committente www.ospedale.al.it (sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”) a garanzia della massima pubblicità e trasparenza;

4. di dare atto che la procedura di gara verrà nuovamente indetta mediante apposito provvedimento a contrarre emendato del vizio di legittimità riportato;
5. di procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i ed in applicazione estensiva di quanto statuito dall'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pubblicazione della presente Determinazione a contrarre nella sezione destinata ai "Bandi di gara e contratti" del sito web aziendale (cd. "profilo del committente");

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di dare avvio nuovamente alla procedura nel più breve tempo possibile, per disporre delle nuove apparecchiature in previsione della scadenza del contratto in corso.

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio